

Legge federale sulla circolazione stradale

...

Progetto

(LCStr)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹ I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei velocipedi e dei loro rimorchi.

Art. 25 cpv. 2 lett. h

Abrogato

Art. 70 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² *Abrogato*

¹ FF 2010 ...

² FF 2010 ...

Art. 72 cpv. 4 secondo periodo e 5

⁴ L'autorità che concede il permesso di organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d'assicurazione; per le manifestazioni sportive con veicoli a motore questa non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell'assicurazione ordinaria. Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia.

⁵ Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall'assicurazione ordinaria del veicolo a motore o del ciclista che l'ha cagionato, l'assicuratore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un'assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.

Art. 73 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 76 cpv. 2 lett. a e 3 lett. b

² Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:

- a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da:
 - 1. veicoli a motore e rimorchi non identificati, nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, e da velocipedi non identificati;
 - 2. veicoli a motore e rimorchi non assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge;
 - 3. velocipedi o utenti di mezzi simili a veicoli, nella misura in cui né un'assicurazione per la responsabilità civile dell'autore del danno o di una persona per lui responsabile né un'altra assicurazione copre il danno.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- b. la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali e per i danni causati da ciclisti o da utenti di mezzi simili a veicoli;

Art. 77 cpv. 1 primo periodo e 3

¹ Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l'assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d'assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore.

³ Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confederazione.

Art. 97 n. 1 dal quinto al settimo comma

chiunque, per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo,
chiunque usa targhe di controllo alterate o contraffatte,
chiunque, intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo allo
scopo di usarle egli stesso o di cederne l'uso a terzi,

Art. 99 n. 4

4. Abrogato

Art. 105 cpv. 3

³ Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.